

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI BENEFICIARI**

### **PREMESSA:**

**I Beneficiari di Fondazione A.T.M. ad essa regolarmente iscritti ai sensi dell'art.9 dello Statuto hanno diritto di scegliere i componenti dell'Assemblea dei Delegati per la designazione dei/delle componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come previsto dallo Statuto, nell'osservanza delle seguenti regole:**

### **1 – Soggetti aventi diritto al voto – Candidati – Soggetti eleggibili.**

**1.1 Hanno diritto al voto, ad essere candidati oltreché ad essere eletti esclusivamente i/le Beneficiari/Beneficiarie regolarmente iscritti/e a Fondazione ATM, ossia:**

- *dipendenti e pensionati del Gruppo A.T.M. SpA;*
- *dipendenti e pensionati (già dipendenti ATM) delle società direttamente o indirettamente controllate e partecipate del Gruppo A.T.M. SpA ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;*
- *dipendenti e pensionati di Fondazione ATM,*

**1.2 Nello specifico, partecipano al processo elettorale i/le Beneficiari/e regolarmente iscritti/e a Fondazione ATM alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente quello delle elezioni, oltreché i neoassunti ed i soggetti reinscritti a Fondazione ATM ed in regola con le modalità di pagamento, da non meno di 60 giorni rispetto alla data delle votazioni.**

### **2 – Indizione delle votazioni – Comitato Elettorale.**

**2.1** Almeno 75 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il/la Presidente della Fondazione provvede ad indire le elezioni per la nomina dei componenti della nuova Assemblea dei delegati dei beneficiari. La votazione per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei delegati dei beneficiari deve tenersi almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, il Consiglio stesso fisserà la data delle votazioni entro due mesi dalla data dello scioglimento. I successivi trienni decorreranno sempre dall'ultima votazione.

**2.2** Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Comitato Elettorale, al quale si applica quanto disposto al successivo punto 4, composto da almeno 3 persone, scelte tra i beneficiari, dei quali uno con funzioni di Presidente del Comitato stesso.

### **3 – Modalità di voto e caratteristiche delle schede elettorali.**

**3.1** Il voto viene espresso dagli aventi diritto apponendo la preferenza esercitata sulla scheda elettorale. La scheda elettorale reca un timbro a secco della Fondazione ATM e la firma di almeno due dei componenti del Comitato Elettorale.

**3.2** Per il/la Beneficiario/a pensionato/a, la scheda elettorale è inviata al domicilio, risultante agli atti della Fondazione; un duplicato delle schede può essere ritirato presso la sede della Fondazione

durante i giorni previsti per l'esercizio del voto.

Per il beneficiario dipendente le schede elettorali saranno disponibili presso il seggio di votazione nella località di lavoro.

**3.3** L'espressione del voto avviene utilizzando le urne elettorali allo scopo predisposte, ovvero per posta per i beneficiari pensionati e esodati. I pensionati, gli esodati e tutti i lavoratori e lavoratrici hanno facoltà di esprimere il proprio voto presso il seggio elettorale sito presso la sede di Fondazione ATM in Via Carlo Farini 9, in sostituzione, rispettivamente, di quello postale e di quello presso il seggio di votazione nella località di lavoro. Il voto deve essere esercitato nel periodo di due giorni previsto per le elezioni, che si computano dal giorno nel quale le stesse sono indette; farà fede il timbro di partenza apposto dal servizio postale.

**3.4** La scheda elettorale viene inviata al beneficiario pensionato contenuta in una busta anonima e priva di segni identificativi. Tale busta, è a sua volta inserita in una busta con prestampati:

- a. l'indirizzo della casella postale dedicata alle operazioni di voto - accessibile esclusivamente al Comitato Elettorale;
- b. il numero progressivo identificativo, riferito ad ogni singolo avente diritto al voto.

**3.5** Il Comitato elettorale della Fondazione ATM stabilisce di concerto con ATM S.p.A. l'ubicazione delle urne elettorali per l'esercizio del voto per il personale in servizio.

#### **4 – Comitato elettorale.**

**4.1** Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati ed i firmatari presentatori delle liste.

**4.2** Il Comitato elettorale riceve le liste dei/delle candidati/e, ne controlla la regolarità, nominai componenti del seggio elettorale locali, sovrintende alle operazioni elettorali, garantendone il corretto svolgimento.

**4.3** Il Comitato Elettorale redige il verbale delle votazioni attestando la regolarità delle operazioni.

**4.4** Il Comitato Elettorale conserva il materiale elettorale, i verbali e le schede per almeno un anno presso la sede della Fondazione.

#### **5 – Lista dei candidati**

**5.1** Le liste devono contenere il cognome e il nome dei/delle candidati/e, fino ad un massimo di ventuno. In caso di omonimia, dovrà essere indicato anche il luogo e la data di nascita.

**5.2** Le liste dei/delle candidati/e devono essere depositate presso il Comitato Elettorale entro i 20 giorni successivi a quello di indizione delle elezioni e devono essere esposte in copia, a cura del Comitato elettorale presso la sede della Fondazione e presso gli altri luoghi indicati dal Comitato Elettorale stesso.

**5.3** Al fine di consentire la massima trasparenza possibile, ciascuna lista deve indicare i 4 nominativi che vengono candidati a ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sempre iscritti a Fondazione ATM.

**5.4** Le liste, con il logo identificativo, devono essere presentate da almeno 150 elettori che le sottoscrivono, indicando il numero del documento di identità ovvero equipollente, e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei/delle candidati/e.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione dovranno essere allegate copia dei documenti di identità, ovvero equipollenti, dei candidati. Non è consentito essere contemporaneamente candidato/a e presentatore/presentatrice.

**5.5** Le firme di presentazione e di accettazione devono essere riscontrate dal Comitato Elettorale.

primo dei presentatori o delle presentatrici è il rappresentante della lista presso il Comitato Elettorale.

**5.6** Ciascun/a candidato/a o presentatore/presentatrice non può essere candidato/a o presentatore/presentatrice in più liste. Verificandosi tale ipotesi, il Comitato Elettorale provvederà a depennarlo/a da tutte le liste in cui eventualmente compaia.

## **6 – Modalità della votazione**

**6.1** La votazione ha luogo a mezzo di una scheda elettorale unica nella quale sono riportate tutte le liste, in ordine di presentazione.

**6.2** Sulla scheda elettorale le liste sono contrassegnate dal numero d'ordine di presentazione, da un simbolo o logo, un motto o una sigla e non contengono i nomi dei candidati, in quanto il voto è espresso per l'intera lista.

Il voto è espresso con l'apposizione sulla scheda elettorale di un segno (croce o barra) apposto all'interno del riquadro che racchiude il numero ed il simbolo o logo della lista.

**6.3** Le elezioni dei candidati sono valide se alle stesse abbia partecipato almeno 1/8 degli aventi diritto.

Nel conteggio per il quorum si terrà conto anche delle schede bianche o nulle.

Nel caso non sia stato raggiunto il quorum, il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione indirà nuove elezioni. In tal caso le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

## **7 – Spoglio delle schede – elezione dei delegati**

**7.1** Nello spoglio delle schede gli scrutatori e le scrutatrici dovranno attenersi al principio della massima conservazione possibile della validità del voto.

Dovranno essere ritenute nulle le schede che:

- presentino segni su più di un riquadro;
- contengano scritti di qualsiasi genere.

**7.2** Nei quindici giorni successivi a quello di chiusura delle elezioni il Comitato Elettorale procede all'individuazione di coloro che hanno espresso il voto mediante la registrazione su di un unico elenco dei numeri progressivi identificativi recati sulla prima busta (quella all'interno della quale è contenuta la busta anonima con la scheda elettorale). Detta operazione viene eseguita, relativamente alle buste man mano pervenute per posta, a cura del Comitato Elettorale. In questa prima fase il Comitato Elettorale si limita, come detto, a registrare i votanti e quindi il numero utile ad accertare il raggiungimento del quorum elettorale. Detta operazione viene eseguita materialmente come segue:

- a) dando lettura del numero identificativo riportato sulla busta;
- b) aprendo la stessa per estrarne la busta anonima;
- c) inserendo la busta anonima nell'apposito contenitore destinato al successivo spoglio, conservato a cura del Comitato Elettorale.

Trascorsi i predetti quindici giorni il Comitato Elettorale procede allo spoglio delle schede, redigendo il relativo verbale. Per i voti espressi nel seggio elettorale unico, i componenti del seggio elettorale stesso provvederanno a compiere le operazioni di verifica con le modalità indicate dal Comitato Elettorale centrale.

**7.3** L'attribuzione dei/delle delegati/e sarà eseguita dal Comitato Elettorale secondo le seguenti modalità:

i/le delegati/e saranno attribuiti a ciascuna lista, secondo l'ordine di elencazione nella lista

medesima, depositata a norma dell'art. 3;

- a. le percentuali dei voti attribuiti validamente vengono riportate a 100, eliminando le percentuali attribuite a quelle liste che non abbiano ottenuto più del 5% dei voti validi attribuiti;
- b. i/le delegati/e verranno attribuiti proporzionalmente alle liste, sulla base delle percentuali risultanti dopo l'applicazione del punto b) assegnando innanzitutto i quozienti pieni e poi attribuendo gli eventuali residui, fino a raggiungere il numero di 21, alle liste con i resti più elevati, in ordine decrescente.

**7.4** Le operazioni del Comitato Elettorale per lo spoglio delle schede e l'attribuzione dei/delle delegati/e saranno pubbliche.

Ne sarà redatto verbale dal quale devono risultare i nomi dei componenti del Comitato elettorale presenti, l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni nonché l'esito analitico delle operazioni.

**7.5** La comunicazione dell'esito delle votazioni avverrà mediante avviso affisso presso la sede della Fondazione e presso i singoli seggi elettorali.

**7.6** Il Comitato Elettorale entro i due giorni successivi allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei/delle delegati/e invia a questi ultimi telegrammi con la comunicazione dell'intervenuta elezione.

**7.7** L'Assemblea procederà alla nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei conti, effettivo e supplente, con votazione palese a maggioranza.

**7.8** La comunicazione dell'esito della votazione avverrà mediante avviso affisso presso la sede.

## **8 – Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**8.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente convoca l'Assemblea dei delegati per la nomina dei 4 Consiglieri, del Revisore dei conti effettivo e di quello supplente, a norma dello Statuto ART. 9 - Assemblea dei Delegati dei Beneficiari:

***“Beneficiari sono i dipendenti e pensionati destinatari delle attività della Fondazione e ad essa regolarmente iscritti.***

***I Beneficiari, nelle forme che saranno stabilite in apposito regolamento, predisposto dalla Fondazione, in modo che sia rispettata la maggiore democraticità di rappresentanza, eleggeranno un numero di Delegati non superiore a 21 (ventuno) che costituiscono l'Assemblea.***

***I Delegati devono essere rinnovati all'inizio di ogni mandato del Consiglio. La funzione del Delegato è gratuita. L'Assemblea dei Delegati ha i seguenti compiti:***

- nomina 4 (quattro) (tre nel caso in cui per sopravvenute disposizioni di legge dovesse essere ridotto il numero dei componenti del Consiglio) Consiglieri di Amministrazione e provvede alla loro sostituzione;***
- nomina un Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente;***
- fornisce indicazione al Consiglio di Amministrazione su progetti ed iniziative future.***

***I Delegati devono essere convocati in assemblea per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne presiederà le riunioni con l'assistenza di un segretario nominato dall'assemblea di volta in volta. Dovranno poi essere convocati in assemblea tutte le volte che sia necessario per la nomina degli organi di loro competenza e per l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.***

***Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Tale***

*comunicazione dovrà pervenire a ciascun Delegato non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. I Delegati non possono farsi rappresentare in assemblea né da altro delegato né da terzi. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei delegati. In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti. La seconda convocazione dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.”*

**8.2** L'Assemblea procederà alla nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei conti, effettivo e supplente, con votazione palese a maggioranza.

**8.3** La comunicazione dell'esito della votazione avverrà mediante avviso affisso presso la sede della Fondazione ATM.

## **9 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

**9.1** Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della votazione, il Consigliere anziano convocherà la prima riunione del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e del Vicepresidente. Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione uscente assicura la continuità gestionale della Fondazione per l'ordinaria amministrazione e per gli obblighi di legge.